



sent. 263/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74182** R.G. instaurato, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, nei confronti di **CIOFFI Gaetano**, (c.f. CFFGTN66M02F839S), nato il 2.8.1966 a Napoli ed ivi elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Fabio Curcio in Piazza Municipio n. 4; (pec: fabiocurcio@avvocatinapoli.legalmail.it);

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Gabriele Pepe, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gaetano Gigliano e l'avv. Fabio Curcio per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7.12.2023, la Procura Regionale evocava in giudizio Cioffi Gaetano, nella qualità di

autista della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma pari ad euro 49.659,73, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia, per essersi fraudolentemente appropriato di un consistente numero di buoni carburante che deteneva per ragioni di servizio. Al riguardo, il P.M. contabile rappresentava di aver ricevuto in data 10.5.2017 comunicazione di richiesta di rinvio a giudizio a carico del Cioffi - proc. pen. n. 7014/16- per i reati di cui agli artt. 81, 314, 479, 490 e 494 c.p.; nel dettaglio, l'indicato procedimento era stato definito in primo grado con sentenza n. 624/2019, del 20.5.2019, con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato l'interessato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie, per peculato, falso ideologico e sostituzione di persona; detta condanna era, poi, divenuta irrevocabile a seguito dei successivi gradi di giudizio in Appello ed in Cassazione.

Per i medesimi fatti, il Cioffi era stato, altresì, sottoposto a procedimento disciplinare instaurato il 22.5.2017 e definito, previo atto di sospensione dal servizio del 14.3.2019, con estinzione del rapporto di lavoro disposta in data 4.7.2023.

All'invito a dedurre, notificato il 4.8.2023, l'interessato replicava con memoria del 16.10.2023, chiedendo e ottenendo di essere udito personalmente. Non ritenendo le deduzioni difensive idonee a superare gli addebiti contestati, il requirente esercitava la presente azione di responsabilità.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 21.3.2024, la difesa del convenuto, nel confutare la ricostruzione attorea della vicenda, preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale di legge tra la data di comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio (9.5.2017) e la notifica dell'invito a dedurre (30.8.2023). Nel merito, contestava l'istruttoria dibattimentale del processo penale sul presupposto dell'erroneo accertamento della condotta ascritta con particolare riferimento alla asserita natura confessoria delle dichiarazioni rese; richiamava, in proposito, dichiarazioni testimoniali a favore, chiedendo in via istruttoria CTU come articolata in atti. Concludeva per la reiezione della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.

All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il P.M. si riportava all'atto di citazione ed alle conclusioni ivi rassegnate. Preliminarmente, contestava la sollevata eccezione di prescrizione rilevando l'efficacia interruttiva di atti di costituzione in mora compiuti dall'Amministrazione datoriale. Nel merito, sottolineava l'efficacia vincolante nel presente giudizio della sentenza irrevocabile di condanna per i delitti di peculato e false attestazioni emessa a carico del convenuto. Respingeva, infine, le richieste istruttorie *ex adverso* formulate ritenendole inconferenti e superflue.

Al contrario, la difesa del convenuto, nel riportarsi integralmente alla propria comparsa di costituzione, insisteva per l'eccezione di prescrizione evidenziando lo spirare del termine quinquennale di legge per la

proposizione dell'azione in assenza di idonei atti interruttivi.

All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità portata all'esame del Collegio riguarda il danno pari ad euro 49.659,73, presuntivamente cagionato al Ministero della Giustizia per effetto della intenzionale indebita appropriazione di buoni carburanti ad opera dell'odierno convenuto.

2. Il Collegio, in via preliminare, reputa di dover vagliare la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità.

Al riguardo, la difesa del Cioffi ha individuato il *dies a quo* della prescrizione nella comunicazione *ex art.* 129 disp. att. c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio (9.5.2017), ritenendo alla data della notifica dell'invito a dedurre (30.8.2023) già prescritta l'azione erariale - successivamente formalizzata in data 7.12.2023 - in assenza di regolari ed efficaci atti interruttivi, non considerando tali né la sospensione dal lavoro né il successivo licenziamento dell'odierno intimato.

Il P.M. si è, invece, opposto alla sollevata eccezione rimarcando la funzione propriamente interruttiva dei vari atti di costituzione in mora compiuti dall'Amministrazione datoriale nell'ambito del procedimento disciplinare.

Così ricostruite le antitetiche posizioni delle parti sulla preliminare eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata e non meriti accoglimento. Aderendo alla prospettazione attorea, riconosce, invero,

efficacia interruttiva ex art. 2943, comma 4, cod. civ. al provvedimento di sospensione dal servizio emesso dal Ministero della Giustizia a carico del Cioffi in data 14.3.2019, a seguito della condanna penale in primo grado; ciò in quanto tale provvedimento, adottato nel perimetro della contestazione dei medesimi addebiti formulati in sede penale, contiene l'esatta descrizione dei fatti e l'ammontare del danno subito dall'Amministrazione.

Ne consegue, pertanto, come nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 66 c.g.c., la presente azione di responsabilità risulti tempestivamente proposta al momento del deposito dell'atto di citazione (7.12.2023) rispetto al *dies a quo* della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio (9.5.2017), in ragione dell'efficacia interruttiva dispiegata dal provvedimento di sospensione dal servizio del 14.3.2019.

3. Quanto al merito della controversia, dev'essere, innanzitutto, scrutinata la questione concernente gli effetti del giudicato penale di condanna sul giudizio di responsabilità amministrativa.

In proposito, il Collegio condivide l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (III Sez. Appello, sent. n. 53/2014; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 226/2016; I Sez. Appello, sent. n. 147/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 676/2021) secondo cui il disposto dell'art. 651 c.p.p. è direttamente applicabile al giudizio erariale. La norma, in proposito, testualmente recita: *“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del*

fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.

In altri termini, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa la condanna penale definitiva fa stato ossia è vincolante quanto all'accertamento dei fatti materiali e della condotta illecita dell'autore, venendo così preclusa al Giudice contabile ogni diversa asserzione in contrasto con i presupposti logico-giuridici, le risultanze e le statuizioni della sentenza penale in ordine ai medesimi fatti contestati (III Sez. Appello, sent. n. 522/2013; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 12/2014; Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. 339/2021; Sez. Giur. Campania, sent. n. 676/2021).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, rileva il Collegio che il procedimento penale, a carico del Cioffi, è stato definito in primo grado con sentenza n. 624/2019 di condanna alla pena di anni sei di reclusione per numerosi episodi di peculato, poi confermata in Appello ed in Cassazione.

Pertanto, ritiene questo Giudicante pienamente acclarati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale segnatamente rappresentati da: rapporto di servizio, condotta antiggiuridica, elemento soggettivo, danno e nesso di causalità in ragione delle statuizioni contenute nella indicata sentenza irrevocabile di condanna, stante l'identità dei fatti oggetto di accertamento penale con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p.; detta

sentenza, ha, infatti, acclarato in modo incontrovertibile e con efficacia vincolante nel presente giudizio che il Cioffi, in qualità di autista della Procura della Repubblica in servizio presso il Tribunale di Napoli, si è intenzionalmente appropriato, in violazione dei propri doveri d'ufficio e al fine di conseguire un ingiusto profitto, di un consistente numero di buoni carburante, arrecando, conseguentemente, al Ministero della Giustizia un nocumento finanziario pari al valore dei buoni sottratti.

Nel dettaglio, ciò è avvenuto mediante prelievo degli stessi dalla cassaforte nella disponibilità della dirigenza, anche mediante falsa attestazione nei fogli di viaggio, simulando l'avvenuta effettuazione di rifornimenti per l'autovettura di servizio Fiat Grande Punto tg. DH106HX, talora falsificando la firma del collega Garamone, talaltra omettendo la relativa contabilizzazione nell'apposito registro.

Tali circostanze risultano definitivamente accertate sulla base delle testimonianze rese in sede penale da alcuni funzionari della Procura (Andreozzi, Biancardi, Diana) che hanno confermato come l'odierno intimato avesse dichiarato ai colleghi di essersi impossessato dei buoni per far fronte a debiti personali; circostanza ulteriormente comprovata da un verbale di spontanee dichiarazioni sottoscritto dall'interessato in data 4.5.2016.

In virtù delle preclusioni discendenti dal giudicato penale di condanna, non possono trovare accoglimento in questa sede processuale le deduzioni ed eccezioni avanzate dalla difesa del convenuto al fine di prospettare

una differente ricostruzione dei fatti, ridimensionare la portata delle dichiarazioni confessorie rese nonché di evidenziare presunti errori di valutazione del Giudicante penale.

Con riferimento, poi, alle formulate istanze di CTU, la prima volta al ricalcolo del chilometraggio della autovettura in rapporto ai consumi reali, la seconda finalizzata ad accertare l'appartenenza alla mano del Cioffi della firma "*Gardamone*", le stesse devono essere respinte in quanto inconferenti e superflue, attese le risultanze documentali di segno contrario contenute nella sentenza irrevocabile di condanna.

4. Per i motivi illustrati, il Collegio, accogliendo integralmente la domanda attorea, condanna Cioffi Gaetano al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 49.659,73, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale all'attualità ed interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie integralmente la domanda attorea e per l'effetto:

1. Condanna Cioffi Gaetano al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 49.659,73, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale all'attualità ed interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo

soddisfo;

2. Condanna, altresì, Cioffi Gaetano al pagamento delle spese processuali liquidate come da separata notula di segreteria.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024.

L'ESTENSORE

(Gabriele Pepe)

firma digitale

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09/05/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)